

**Informazioni Sulla Banca**

Denominazione e forma giuridica	<b>Igea Banca S.p.A.</b>
Sede legale e Direzione Generale	<b>Via G. Paisiello, 38 – 00198 Roma</b>
Capitale Sociale	<b>€ 26.275.984,32</b>
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma	<b>04256050875</b>
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	<b>N° 5640</b>
Codice ABI	<b>05029</b>
Sito Internet	<a href="http://www.igeabanca.it">www.igeabanca.it</a>
Indirizzo di posta elettronica	<a href="mailto:segreteria@igeabanca.it">segreteria@igeabanca.it</a>

**Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi**  
**Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia**

**Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede**

Cognome	Nome	
Sede	E-mail	Telefono
Iscrizione ad Albi o elenchi	N. Delibera Iscrizione albo/elenco	Qualifica

**Struttura e funzione economica**

Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio (nominativo o al portatore), sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelievi effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Se il libretto è al portatore, il relativo saldo non può essere superiore a 999,99 Euro.

**Principali Rischi**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto;
- rischio di controparte, cioè il rischio che la Banca non sia in grado di onorare gli obblighi relativi al rimborso del capitale o al pagamento degli interessi. Per questa ragione Igea Banca S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

### Condizioni Economiche

(I valori indicati non comprendono eventuali oneri reclamati da terzi)

Depositi a risparmio	Parametro	Valore
<b>Spese fisse di gestione</b>		
• Spese di liquidazione	Euro	5,00
• Spese invio estratto conto annuale	Euro	1,25
• Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni periodiche (ad ogni invio)	Euro	0,50
• Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali	Euro	0,00
<b>Spese variabili di gestione:</b>		
• Spese singola operazione	Euro	0,50
• Spese di accensione libretto	Euro	0,00
• Costo rinnovo libretto	Euro	3,00
• Spese di estinzione rapporto	Euro	0,00
<b>Remunerazione delle giacenze</b>		
• Tasso nominale annuo minimo	%	0,010
• Tasso effettivo lordo minimo	%	0,010
• Valuta sul versamento di contante	G.L.	0
• Valuta sul versamento di assegni circolari emessi dalla Banca	G.L.	0
• Valuta sul versamento di assegni circolari emessi da altre Banche	G.L.	1
• Valuta sul versamento di assegni bancari della stessa Banca	G.L.	0
• Valuta sul versamento di assegni bancari di altre Banche	G.L.	3
• Valuta sul prelievo di contante	G.L.	0
• Liquidazione interessi	Periodicità	Annuale
• Divisore calcolo interessi	Giorni	365
• Recupero imposta di bollo	Nella misura prevista della legge	

E' fatta salva in ogni caso la possibilità di recuperare gli oneri reclamati da soggetti terzi e quelli di natura fiscale.

### Recesso

#### Recesso del contratto

Il depositante ha diritto di recedere dal contratto, riconsegnando il libretto di risparmio alla Filiale della Banca presso la quale il rapporto è intrattenuto e chiedendone l'estinzione:

- in qualsiasi momento, senza preavviso, per i depositi liberi;
- alla scadenza del vincolo, per i depositi vincolati.

La Banca può recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni.

### Reclami

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo a "Ufficio Reclami – Igea Banca – Via G. Paisiello, 38, 00198 - Roma".

Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con le seguenti modalità:

- per posta ordinaria (meglio se raccomandata con ricevuta di ritorno);
- per posta elettronica alla casella reclami@igeabanca.it;
- per posta elettronica certificata (PEC) alla casella igeabanca@legalmail.it;
- a mezzo fax al numero 06.85351451;
- presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami della Igea Banca.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 30 giorni.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chiedi soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento.
- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'Arbitrato si può attivare:
  - quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
  - quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.

Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario di attivare la procedura di Arbitrato. E' comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

### Legenda

<b>Arbitro Bancario Finanziario</b>	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
<b>Capitalizzazione degli interessi</b>	Una volta accreditati sul libretto gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
<b>Cliente</b>	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca.
<b>Cliente al dettaglio</b>	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro
<b>Conciliatore Bancario Finanziario</b>	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
<b>Costo del libretto</b>	Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio
<b>G.L.</b>	Giorni lavorativi bancari
<b>Spese di ammortamento</b>	Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento
<b>Spese di liquidazione</b>	Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese
<b>Spese per singola operazione</b>	Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata
<b>Tasso</b>	Tasso nominale annuo (al netto/lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annuale o ad estinzione. Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all'estinzione. I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa durata al diverso tasso indicato, per questa ipotesi, nel contratto o nel libretto.



## **Servizio Depositi a Risparmio**

Foglio informativo redatto ai sensi della disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

**Aggiornamento n. 9 – Decorrenza 20/09/2016**

<b>Valute su versamenti</b>	Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino alla data di prelievamento
-----------------------------	---